



Ai gentili clienti.

Oggetto: DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato “Cura Italia”, le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
<u>Articolo 5</u>	Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, è autorizzata l'erogazione di finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.
Articolo 19	Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS con la causale “emergenza COVID-19”, dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Sono previste alcune facilitazioni rispetto alle procedure ordinarie e i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza: • dell'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), salvo quanto più oltre indicato; • dei termini per l'invio della domanda previsti dagli articoli 15, comma

	2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015. La domanda, inoltre, non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11, D.Lgs. 148/2015 (causali). I periodi concessi per l'emergenza COVID-19 : • non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (FIS), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 (norme applicabili ai Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015; • sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica quanto previsto dai seguenti articoli del D.Lgs. 148/2015 sulle contribuzioni addizionali: 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2. L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ed è prevista la possibilità di richiederne, a mezzo istanza, il pagamento diretto da parte dell'Inps. Sono previste le procedure con le OO.SS.: l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015, e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs. 148/2015, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui all'articolo 19. Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate (Fondi di solidarietà esclusi) e di cui all'articolo 21 (trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso) sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga l'esaurimento delle risorse, non saranno prese in considerazione ulteriori domande.
Articolo 20	Dalla Cigs alla Cigo Le aziende che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane, possono fare richiesta di erogazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali

	straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 12 (durata Cigo), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi a questo titolo non si applica quanto previsto dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015 (contribuzione addizionale). In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 (consultazione sindacale) e 25 (procedimento), D.Lgs. 148/2015, limitatamente ai termini procedurali. Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, monitorato dall'Inps. Qualora il limite fosse raggiunto, non saranno prese in considerazione ulteriori domande. All'articolo 14, comma 1, D.L. 9/2020, le parole "<i>all'interruzione</i>" sono sostituite dalle seguenti: "<i>alla sospensione</i>". Tale articolo disciplina il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende dell'ex zona rossa che si trovavano già in Cigs. La concessione del trattamento è, quindi, subordinata alla sospensione e non all'interruzione degli effetti della concessione della Cigs precedentemente autorizzata.
Articolo 21	Dall'assegno di solidarietà a quello ordinario I datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà, possono richiedere la concessione, per un periodo non superiore a 9 settimane, dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19, che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario, concessi ai sensi dell'articolo 19, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 29, comma 3 (durata prestazioni FIS), D.Lgs. 148/2015. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi della disposizione in trattazione, non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo (contribuzione addizionale), D.Lgs. 148/2015. Le prestazioni sono riconosciute, come già evidenziato in relazione all'articolo 19, nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, limite che sarà monitorato dall'Inps e che, se

	raggiunto, impedirà la presa in carico di ulteriori domande.
Articolo 22	Cassa in deroga Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la cassa integrazione salariale in deroga, con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico. Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020. L'accordo preventivo può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps e si applica la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all'Inps). Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, 1° periodo, del Decreto, perciò i datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14, D.Lgs. 148/2015 (informazione e consultazione sindacale), e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartirsi tra le Regioni e Province autonome con uno o più D.M.. Le risorse destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40, D.Lgs. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, le Regioni non potranno, in ogni caso, emettere altri provvedimenti concessori.

	I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Il datore di lavoro è obbligato a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 (Cigd ex zone rosse) e 17 (Cigd Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), D.L. 9/2020.
Articolo 23	Congedo genitori lavoratori In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia, dal 05 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte: • ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, intendendosi per retribuzione quella media globale giornaliera del periodo di paga scaduto e immediatamente precedente (senza aggiungervi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa; • l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con <i>handicap</i> in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all'indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale; • ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità; • ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto; • il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla

	condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore; • il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; • ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro; • le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate. Bonus baby-sitter n alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un <i>bonus</i> per l'acquisto di servizi di <i>baby-sitting</i>, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto <i>bonus</i> viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, L. 50/2017. Il <i>bonus</i> è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari. Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.
Articolo 24	Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti <i>ex lege</i> per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Articolo 25	Congedo e bonus <i>baby-sitter</i> per genitori lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato

	Anche per queste categorie di lavoratori, ma con specifiche indicazioni, sono previsti i congedi e l'erogazione del <i>bonus</i> per servizi di <i>baby-sitting</i>. Per i dipendenti pubblici viene previsto un congedo, così come regolato ex articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, D.L. 18/2020, con organizzazione e modalità stabilite dall'Amministrazione di riferimento. Per i lavoratori del settore pubblico o del settore sanitario pubblico e privato accreditato è prevista l'erogazione di un <i>bonus</i> per servizi di <i>baby-sitting</i> pari a 1.000 euro. È prevista una specifica procedura per la domanda.
Articolo 27	Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
Articolo 28	Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.
	Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione o di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro- Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile. L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

Articolo 31	Incumulabilità tra indennità Le indennità, come previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Articolo 33	Proroga dei termini di presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL Per i casi di disoccupazione involontaria, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l'ordinario termine di decadenza per presentazione delle domande di NASpl e DIS-COLL viene ampliato da 68 a 128 giorni. Per le anzidette domande presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Vengono anche ampliati, di 60 giorni, i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.
Articolo 35	Terzo settore Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto al 30 giugno, per lo svolgimento, con assemblea ordinaria, delle assemblee di adeguamento degli statuti ai precetti obbligatori previsti dal Codice del Terzo settore per Onlus, organizzazioni di volontariato (OdV) e associazioni di promozione sociale (Aps). Parimenti, al 31 ottobre 2020 slitta il termine per procedere alle modifiche statutarie delle imprese e cooperative sociali. Infine, viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio da parte di Onlus, OdV e Aps, che per Legge, regolamento o statuto avrebbero dovuto farlo entro il 31 luglio 2020.
Articolo 37	Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio-31 maggio 2020. I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.
Articolo 39	Disposizioni in materia di <i>smart working</i> e lavoratori disabili Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che

	abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (<i>smart working</i>), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta. Anche ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (<i>smart working</i>).
Articolo 40	Sospensione delle misure di condizionabilità Vengono sospesi per 2 mesi, a far data dal 17 marzo 2020: • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini; • le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti (D.Lgs. 22/2015) per i percettori di NASpl e di DIS-COLL e per i beneficiari di integrazioni salariali (D.Lgs. 148/2015); • gli adempimenti relativi agli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 68/1999); • le procedure di avviamento e selezione e i termini per le convocazioni da parte dei Centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento (D.Lgs. 150/2015).
Articolo 46	Blocco dei licenziamenti (collettivi e individuali gmo) A far data dal 17 marzo 2020 non potranno essere avviate, per 60 giorni, le procedure di licenziamento collettivo (L. 223/1991) e, per il medesimo periodo, vengono sospese quelle ancora pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla data del 16 maggio 2020 viene vietato al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, di poter recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966).
Articolo 49	Fondo centrale di garanzia PMI A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, in deroga alle disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sono previsti alcuni interventi a supporto degli investimenti garantiti delle PMI. La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro. Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. A tal fine sono stanziati, per il 2020, 1,5 miliardi di euro.

	Inoltre, in quanto compatibili, le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese agricole e della pesca e, a tal fine, vengono assegnati a Ismea 80 milioni di euro per il 2020.
Articolo 51	Garanzie Confidi Viene previsto che i contributi annui, nonché le altre somme corrisposte, con l'eccezione delle sanzioni, dai Confidi all'Organismo per la tenuta del relativo Albo, sono deducibili dal contributo obbligatorio versato al Fondo di garanzia interconsortile.
Articolo 54	Estensione c.d. Fondo Gasparrini A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l'altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale. A tal fine, è necessaria un'autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità competente per l'emergenza coronavirus. Ai fini dell'accesso non è richiesta la presentazione dell'Isee.
Articolo 55	Estensione trasformazione DTA Viene estesa la possibilità di trasformazione in crediti di imposta delle DTA. In particolare, tale possibilità è concessa alle società che, entro il 31 dicembre 2020, procedono alla cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, vantati nei confronti di debitori inadempienti da almeno 90 giorni. In tal caso, è ammessa la trasformazione delle DTA relative a: • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir; • Ace non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si tiene conto della limitazione prevista per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile (riportabilità per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti). Ai fini della trasformazione delle DTA, le perdite e l'Ace sono computabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti che non possono eccedere un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ex articolo 2359, cod. civ., e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Ai fini della trasformazione non è necessario che le DTA siano iscritte in bilancio;

	la trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. Inoltre, a decorrere da tale data, per il cedente: 1. non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84, Tuir, relative alle DTA complessivamente trasformabili in credito d'imposta; 2. non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze di Ace. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non producono interessi e possono essere: • utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione; • ceduti ex articoli 43-<i>bis</i> o 43-<i>ter</i>, D.P.R. 602/1973; o • chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap. La trasformazione è condizionata all'esercizio entro la fine dell'esercizio di cessione del credito dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.L. 59/2016. La conversione non si applica con riferimento alla cessione di crediti infragruppo e alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 180/2015, o lo stato di insolvenza.
Articolo 56	Sostegno finanziario alle PMI Vengono previste, per le PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia e danneggiate dall'epidemia di COVID-19, e comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell'attività, le seguenti misure di sostegno: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Per avvalersi di tale disposizione occorre che l'azienda/l'imprenditore invii una comunicazione alle banche, alle

	società di leasing a ad altri istituti che hanno concesso il prestito, corredando la richiesta da un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 dpr 445/2000, di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia da COVIDIS-19. (alla presente circolare si allega un fac-simile di autocertificazione e fac-simile della comunicazione da inviare alle banche) Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori. L'ente finanziatore può chiedere telematicamente, con indicazione dell'importo massimo garantito, l'ammissione delle misure di cui sopra, alla garanzia, che ha natura sussidiaria, del Fondo previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, senza necessità di valutazione. A tal fine, la Sezione speciale è dotata di 1.730 milioni di euro e garantisce: 1.per il 33% i maggiori utilizzi, al 30 settembre 2020, rispetto all'importo fruito al 17 marzo 2020, dei prestiti di cui alla lettera a); 2.per il 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza viene prorogata al 30 settembre 2020; e 3.per il 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di <i>leasing</i> in scadenza entro il 30 settembre 2020. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno in relazione a: • inadempimento totale o parziale delle esposizioni; • mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati; • inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di <i>leasing</i>.
Articolo 57	Supporto alla liquidità delle PMI Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori individuati con successivo D.M., e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.
Articolo 58	Sospensione rimborso finanziamenti Fondo L. 394/1981 Viene prevista la possibilità di prevedere, in riferimento ai finanziamenti erogati, ai sensi dell'articolo 2, L. 394/1981, alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra UE e di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia, la sospensione, per un massimo di 12 mesi, della quota capitale degli interessi relativi alle rate scadenti nel 2020.

Articolo 60	Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.
Articolo 61	Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato Viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori. Il comma 3 prevede il rinvio del versamento anche dell'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I soggetti interessati sono quelli dei settori maggiormente colpiti dal COVID-19 (tra cui si ricordano i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e <i>pub</i>, etc.). Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi). La norma, richiamando l'articolo 8, D.L. 9/2020, riguarda anche le imprese che operano nel settore turistico, per le quali il differimento era già stato previsto per ritenute e contributi. Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili)
Articolo 62	Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata). Il comma 5 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d'imposta 2019). Il comma 4 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio,

	senza aggiunta di interessi e sanzioni. La sospensione dei tributi e contributi di cui al comma 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi. Il comma 7 prevede un “aiuto” finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l'importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti possono chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo. È necessario manifestare apposita opzione al sostituto d'imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi). Restano ferme le particolari disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.
Articolo 63	Premio ai lavoratori dipendenti Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese. L'incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Articolo 64	Credito d'imposta sanificazione Viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. Ai fini del presente credito sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020.
<u>Articolo 65</u>	Credito d'imposta per botteghe e negozi Viene riconosciuto per l'anno 2020, agli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti

	nella categoria catastale C/1. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. L'agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Articolo 66	Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto: • alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro; • ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni. Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.
Articolo 67	Sospensione attività accertative e di riscossione Viene prevista la sospensione, per il periodo 8 marzo-31 maggio 2020, delle seguenti attività: 1.liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; 2.termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015; 3.termini di cui all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014. I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020. Durante il periodo di sospensione le relative istanze sono ammesse solo in via telematica a mezzo pec. I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato possono inviare l'interpello all'indirizzo mail<div.contr.interpello@agenziaentrate.it< a="">.</div.contr.interpello@agenziaentrate.it<> Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis, c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies, disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria. Infine, i termini di prescrizione relativi agli accertamenti per l'anno 2015 vengono prorogati di 2 anni.
Articolo 68	Sospensione riscossione Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio

	2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010. Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020. Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati. Parimenti, sospesi sono i versamenti relativi: • agli atti di cui all'articolo 9, commi 3-<i>bis</i> - 3-<i>sexies</i>, D.L. 16/2012; • alle ingiunzioni ex R.D.L. 639/1910, emesse dagli enti territoriali; • agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, L. 160/2019. I versamenti previsti al 28 febbraio 2020 relativi a: • articolo 3, commi 2, lettera b), D.L. 119/2018; • articolo 23, D.L. 119/2018; • articolo 16-<i>bis</i>, comma 1, lettera b), n. 2, D.L. 34/2019; e quello del 31 marzo di cui all'articolo 1, comma 190, L. 145/2018, slittano al 31 maggio 2020. Ai fini di coordinamento viene, infine, previsto che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.
Articolo 71	Menzione per i versamenti comunque effettuati Il Mef, con Decreto, potrà prevedere forme di menzione per i contribuenti che, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste e dall'articolo 37 (contributi lavoratori domestici), effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Mef.
Articolo 73, comma 4	Deroga alle sedute in videoconferenza Fino alla cessazione dello stato di emergenza, le associazioni private anche non riconosciute, e le fondazioni che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Articolo 83	Sospensione procedimenti civili, penali e tributari Viene prevista la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Vengono, per lo stesso periodo, sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. In particolare, sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il

	decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Sono, nello specifico, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine di cui all'articolo 17-<i>bis</i>, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Il comma 3 prevede delle specifiche deroghe a tale sospensione delle udienze e dei termini.
Articolo 98, comma 1	Bonus pubblicità Viene modificato il c.d. <i>bonus</i> pubblicità prevedendo che, limitatamente al 2020, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati. Inoltre, per il solo 2020, la relativa comunicazione telematica deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre 2020, fermo restando che le eventuali comunicazioni presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
Articolo 106	Deroghe per l'approvazione dei bilanci In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-<i>bis</i>, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-<i>bis</i>, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Limitatamente alla Spa quotate, è ammesso che designino per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-<i>undecies</i>, D.Lgs. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono, altresì, prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui sopra, a cui possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-<i>novies</i>, D.Lgs. 58/1998. Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga, possono

	designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-<i>undecies</i>, D.Lgs. 58/1998. Le medesime società possono, altresì, prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio.
<u>Articolo 107</u>	Differimento termini Viene rinviato al 30 giugno 2020 il termine concesso per la determinazione delle tariffe Tari e della Tari corrispettivo. I Comuni, inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 654 e 683, L. 147/2013, possono approvare le tariffe Tari e la tariffa corrispettiva applicata per il 2019 anche per il 2020.
<u>Articolo 113</u>	Rinvio scadenze adempimenti rifiuti Vengono prorogati al 30 giugno 2022 i seguenti termini: • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD); • presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008; • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; e • versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

DECRETO CURA ITALIA – PROROGA VERSAMENTI

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione. Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62 che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.

Rinvio generalizzato

Articolo 60	L'articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
-------------	--

Rinvio per determinati settori

Articolo 61	Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e <i>tour operator</i> ; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).
-------------	---

Settori interessati dalla proroga

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, *club* e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e *pub*;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla L. 323/2000, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift*;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle Onlus iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, alle Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 (attività sanitarie, socio sanitarie, etc.).

Sport	Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
-------	--

In ogni caso chi ha regolarmente versato non può chiedere il rimborso.

Sospensione adempimenti

Articolo 62, comma 1	Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall'obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).
----------------------	---

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 2	Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo
----------------------	--

	2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
--	--

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni

Articolo 62, comma 7	Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
----------------------	--

Infine, si segnala come i versamenti a titolo di tassa di concessione governativa in scadenza il 16 marzo nonché le ritenute diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (lavoro autonomo, provvigioni, etc) sono stati rinviati al 20 marzo, ma poi non sono esplicitamente interessati da alcuna proroga disposta dai successivi articoli 61 e 62; pere quindi logico dover concludere che, in assenza di chiarimenti, a titolo cautelativo, tali somme devono essere corrisposte entro il 20 marzo.

CREDITI DI IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONE

Con il D.L. 18/2020 c.d. "Cura Italia", il Legislatore ha previsto 2 crediti di imposta a favore degli esercenti reddito di impresa, arti e professioni.

In particolare, gli articoli 64 e 65 del Decreto citato prevedono rispettivamente il riconoscimento di un credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro e uno a sostegno degli effetti negativi della pandemia.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Il veloce propagarsi del contagio suggerisce al datore di lavoro, sia esso organizzato in forma di impresa o meno, la sanificazione degli ambienti di lavoro. Al fine di incentivare questa misura di contenimento dell'epidemia, il Legislatore, prevede a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione un credito nel periodo d'imposta 2020 pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Limite massimo di spesa per beneficiario	20.000 euro
Limite massimo del credito per beneficiario	10.000 euro
Periodo di riferimento	2020
Beneficiari	Esercenti impresa, arti e professione

Per le modalità di applicazione e fruizione del credito sarà necessario attendere l'emanazione di apposito Decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

Il Legislatore, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, ha previsto inoltre un credito di imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito relativo al periodo di imposta 2020 potrà essere utilizzato in compensazione.

Ammontare del credito	60% del canone di locazione del mese di marzo 2020
Periodo di riferimento	2020
Beneficiari	Esercenti impresa, arti e professione

Tale credito d'imposta non potrà essere fruito dai seguenti soggetti:

Ipermercati
Supermercati
<i>Discount</i> di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di <i>computer</i> , periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medicali
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

D.L. CURA ITALIA: DETRAZIONI AMPIE PER LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA "CORONAVIRUS"

Detrazioni per erogazioni liberali effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali

Al comma 1, articolo 66 del Decreto "Cura Italia" (il D.L. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020) il Legislatore introduce nuovi incentivi fiscali per le erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate nel 2020 a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). La disciplina ivi prevista, che nella misura dell'agevolazione ricalca in buona parte quella prevista dall'articolo 82, D.Lgs. 117/2017 nell'ambito della riforma Degli enti del Terzo settore, presenta tuttavia specifiche peculiarità con particolare riferimento all'ambito soggettivo.

⇒ I destinatari dell'agevolazione

Dal punto di vista soggettivo, coloro che potranno beneficiare del beneficio della detrazione in relazione alle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020, sono esclusivamente:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali.

Restano quindi escluse dalla predetta misura le persone giuridiche diverse da gli enti non commerciali e, quindi, sia le imprese, che gli enti commerciali, che gli studi professionali per citarne alcuni.

⇒ I soggetti interessati

Sempre dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione spetterà unicamente in relazione alle erogazioni liberali, sia in denaro sia in natura, effettuate dai soggetti richiamati in precedenza in favore di:

- Stato;
- Regioni;
- Enti locali territoriali;
- Enti o istituzioni pubbliche;
- Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

⇒ Contenuto e misura dell'agevolazione

In relazione alle richiamate erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito (Irpef per le persone fisiche e Ires per gli enti non commerciali) pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Detrazioni per erogazioni liberali effettuate da imprese

Con il comma 2 del citato articolo 66 D.L. "Cura Italia" vengono invece disciplinate le agevolazioni riconosciute alle imprese che nel 2020 effettuano erogazioni liberali, sia in denaro che in natura, sempre a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione precisa che ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), le erogazioni liberali in commento sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Per tali erogazioni si richiama la già nota disciplina contenuta nell'articolo 27, L. 133/1999 rubricata "*Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche*" che prevede quanto segue:

- deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;
- in caso di beni ceduti gratuitamente gli stessi non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2 e 54, comma 1, lettera d), Tuir;
- non assoggettamento a imposta sulle donazioni dei trasferimenti effettuati;
- identificazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle erogazioni liberali sulla base dei contenuti del D.P.C.M. 20 giugno 2000.

Valorizzazione delle erogazioni liberali in natura

Con il comma 2 dell'articolo 66 vengono stabiliti i criteri per la valorizzazione delle erogazioni in natura, mediante un rinvio alle previsioni contenute negli articoli 3 e 4 del recente Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019, emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). In particolare:

- secondo l'articolo 3, D.M. 28 novembre 2019 la valorizzazione della erogazione liberale in natura viene determinata secondo la regola del valore normale di cui all'articolo 9, Tuir e, nel caso di erogazione liberale avente a oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento. Mentre nel caso di erogazione liberale avente a oggetto beni merce, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato secondo specifiche previsioni. Nel caso invece di beni il cui valore non può essere desunto da criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene e dovrà consegnarla al destinatario dell'erogazione;
- quanto alla documentazione probatoria della donazione l'articolo 4, D.M. 28 novembre 2019 prevede che l'erogazione liberale in natura debba risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (nel nostro caso a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

L'articolo 67, D.L. 18/2020 sospende dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono sospesi:

- i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito di presentazione della documentazione integrativa;
- i termini per aderire al regime di adempimento collaborativo da parte dei contribuenti;
- i termini per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata;
- i termini per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
- i termini per la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;
- i termini per il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da beni immateriali (*patent box*).

Le istanze di interpello oggetto di sospensione sono quella relativa all'applicazione delle disposizioni tributarie, quella per l'applicazione del regime dell'adempimento collaborativo e quella sui nuovi investimenti di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro. Qualora le istanze di interpello siano presentate nel periodo di sospensione (tra 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020) i termini per la risposta inizieranno a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita fino al 31 maggio 2020 esclusivamente per via telematica, attraverso la spedizione via PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domociliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio all'indirizzo PEC div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Restano dei termini "dubbi" che la norma contenuta nell'articolo 67 non chiarisce se siano sospesi: in particolare i termini che afferiscono ad attività difensive (come, ad esempio, le osservazioni contro i processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, L. 212/2000 o le deduzioni difensive relative all'atto di contestazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, D.Lgs. 472/1997).

Sono sospese dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe tributaria (compreso l'Archivio dei rapporti finanziari), formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, autorizzate dai presidenti o dai giudici delegati.

Sono, altresì, sospese dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22, L. 241/1990 (accesso ai documenti amministrativi) e ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. 33/2013 (accesso civico a dati e documenti).

Infine, nell'ultimo periodo, vi è una disposizione che fa riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori. I termini che scadono entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione dei versamenti sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (anche in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente).

In concreto, ciò comporterà che il termine per la notifica degli accertamenti o delle cartelle conseguenti a controlli formali o agli omessi e ritardati versamenti relativi a periodi di imposta che sarebbero andati in prescrizione in data successiva al 31 dicembre 2020 slitterà di 2 anni, essendo allungato fino al 31 dicembre 2022.

COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L'articolo 68, D.L. 18/2020 sospende i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate (relativi ad esempio alle imposte sui redditi, all'Iva, all'Irap, ai tributi locali) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (relativi ai contributi previdenziali).

La disposizione precisa che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020.

Il testo dell'articolo 68 non cita esplicitamente la sospensione dei pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate emesse ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 o ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 o derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Non vengono nemmeno citate le rate mensili in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dalla dilazione accettata dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973.

→ Pare iniquo, ad esempio, che una cartella di pagamento con scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di notifica compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possa fruire della sospensione, mentre le rate di un piano di rateazione in scadenza nello stesso arco temporale debbano essere versate. Sul punto è atteso a brevissimo un chiarimento ministeriale.

La sospensione dei termini di versamento che scadono dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al R.D. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, L. 160/2019, sia per le entrate tributarie sia per quelle patrimoniali.

L'articolo 68, comma 3 differisce al 31 maggio 2020 (che essendo domenica diventa il 1° giugno 2020) due termini di versamento:

- il termine scaduto del 28 febbraio 2020 relativo alla rata del piano di rateazione comunicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione della c.d. "*Rottamazione-ter*";
- il termine in scadenza al 31 marzo 2020 relativo alla rata del c.d. "*Saldo e stralcio*".

Vi è poi un'ultima disposizione contenuta nell'articolo 68, comma 4 che stabilisce lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 che sono prorogati, rispettivamente, alle scadenze del 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

TEMPI AMPI PER I BILANCI DEL 2019

Il D.L. 18/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato immediatamente in vigore), ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci nell'ambito delle società di capitali.

Il riferimento principale, come appare ovvio, è alle assemblee per l'approvazione del bilancio ma, sul punto, non sussiste alcuna limitazione specifica.

Si tratta di rimedi con duplice finalità:

- consentire lo svolgimento delle assemblee in un più ampio termine temporale rispetto a quello canonico;
- evitare gli assembramenti di persone, dando seguito alle restrizioni normative adottate dal Legislatore per contrastare la diffusione del coronavirus.

L'intero complesso di norme si applica, certamente, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020; si prevede, tuttavia, la possibilità di un'ulteriore estensione temporale, qualora a quella data non sia superata l'emergenza dovuta al rischio da COVID-19.

Termini di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci

Una prima modifica consente alle società la facoltà di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio annuale entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga alle previsioni degli articoli 2364, comma 2 (Spa), e 2478-bis, cod. civ. (Srl) che invece prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ciò a prescindere dalla presenza di previsione statutaria e dal ricorrere di determinate circostanze.

Dalla stesura letterale della norma, non dovrebbe essere richiesta né la tenuta del CdA entro la fine del mese di marzo, né l'indicazione delle specifiche motivazioni, evidentemente ritenute implicitamente ricorrenti per ogni società.

La norma inserisce, come appare ovvio, solo una facoltà migliorativa, essendo pertanto possibile mantenere i precedenti termini, ove si abbia interesse a formalizzare l'approvazione del bilancio, ad esempio per l'eventuale necessità di distribuzione dei dividendi.

Modalità di intervento in assemblea e di esercizio del voto a distanza

Sempre al fine di evitare assembramenti di persone e con l'ulteriore obiettivo di scongiurare un'elevata frequenza di assemblee deserte, le società di capitali, comprese le cooperative, possono utilizzare le modalità di voto a distanza (voto per corrispondenza e voto elettronico) e la partecipazione in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Ove tale modalità non sia ordinariamente prevista, ovviamente, si dovrà specificare la circostanza nell'avviso di convocazione.

Risulta anche consentito lo svolgimento di assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; tale modalità, dunque, diverrebbe da un diritto dei soci a un vero e proprio obbligo.

Il tema è stato recentemente trattato anche dalla Massima 187, rilasciata l'11 marzo scorso dal Consiglio Notarile di Milano, precisando che nelle assemblee "virtuali", non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, del Presidente, del Segretario (se previsto) o del Notaio.

Si tratta – dunque - di un'ulteriore deroga alla previsione, frequentemente riscontrata negli statuti, della necessità che si trovino nello stesso luogo (quello di convocazione dell'assemblea) il Presidente e il Segretario.

Srl: decisioni dei soci tramite consultazione scritta o consenso scritto

In alternativa alla riunione assembleare classica (cioè, in presenza) e a quella virtuale (in video conferenza) le Srl possono utilizzare gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, anche in esplicita deroga delle limitazioni normative e/o di quelle dello statuto.

Per esemplificare, dunque, si potranno utilizzare tali modalità:

- a) in assenza di previsione dell'atto costitutivo;
- b) per adottare modifiche dell'atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o relative a perdite del capitale superiore a un terzo;
- c) anche in presenza della richiesta di riunione assembleare avanzata da parte di un numero qualificato di amministratori o soci.

Modalità di svolgimento delle riunioni degli altri organi sociali

Segnaliamo che, come la già citata Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo svolgimento di riunioni.

Si concorda, pertanto, di estendere le regole sopra richiamate alle riunioni di qualsiasi organo sociale: Consiglio di Amministrazione, comitati consiliari, collegio sindacale, etc..

Altre modifiche: rinvio

Specifiche disposizioni sono dettate per le assemblee delle società quotate in borsa, ammesse a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, banche popolari, di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici.

Su tali aspetti, invitiamo gli interessati a contattare lo Studio.

RINVIATE LE SCADENZE E GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI 2019

In merito agli obblighi relativi al monitoraggio e smaltimento dei rifiuti relativi all'anno di imposta 2019, l'articolo 113, D.L. 18/2020 proroga al prossimo 30 giugno 2020 i seguenti termini relativi agli adempimenti ambientali.

In particolare, scadranno il prossimo 30 giugno:

- la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente;
- la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
- la presentazione al Centro di Coordinamento Raee della comunicazione sui rifiuti trattati dagli impianti autorizzati;
- il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Sono obbligati alla presentazione del MUD i soggetti individuati dall'articolo 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006, ovvero:

- i trasportatori;
- gli intermediari senza detenzione;
- i recuperatori;
- gli smaltitori;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti;
- i Comuni.

Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le strutture dei modelli, le modalità di trasmissione, le istruzioni per la compilazione dei modelli. Invariati anche i diritti di segreteria e le modalità di pagamento.